



COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 12 DEL 05/05/2023

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE E PULITURA DI AREE PRIVATE – STAGIONE 2023

IL SINDACO

Premesso:

- **Che** ai sensi dell'art.3, comma 1 lett.c) del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018, “Codice di Protezione di Civile”, e s.m.i. individua il Sindaco quale autorità territoriale di Protezione Civile e che lo stesso Decreto all’art.6, comma 1, ne definisce le attribuzioni alla predetta autorità;
- **Che** il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche della pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree, e nei bordi stradali;
- **Che** tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città e a costituire nocumento igienico-sanitario;
- **Che** le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e s.m.i.;

VISTA la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, 11°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

PRESO ATTO che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n.91, convertito in Legge 11/08/2014 n.116 che modifica il D.lgs 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita "all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: di tale materiale e consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata". (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

VISTA la legge n. 116 del 11/08/2014;

VISTO il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6bis all' art. 182 del D Lgs 03/04/2006, n ° 152;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

ORDINA

ai sensi dell'art.54, comma 4, dello stesso T.U.E.L. come modificato dall'art.6, comma 4, del D.L. 25 maggio 2008, n.92, convertito in Legge n.125 del 24/07/2008:

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno 2023** ed il **15 ottobre 2023** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- c) di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- d) dalle ore 6:00 alle ore 9:00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal **1° gennaio al 14 giugno** e dal **16 ottobre al 31 dicembre** è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (*Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno*) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).

Art. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle sedi ferroviarie ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare esercizio della viabilità mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila) e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc. ...).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, così come richiamato nella precedente Ordinanza del decorso anno, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Art. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 5 Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8.

Tali obblighi fanno, altresì, carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 6 Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.8 nonché diffida ad adempiere da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Art. 7 Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Art. 8 Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 173,00** ad **euro 695,00**. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;
- nel caso di mancata osservanza dell'art. 2 della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n 267/2000;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Art. 9 Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

Art. 10 Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco tel. 115
- Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale tel. 1515
- Comando Polizia Municipale di Vita tel. 0924 955926

Art. 11 I Comandi delle forze di Polizia, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale sono incaricate di far eseguire la presente Ordinanza e, il Comando di P.M., in particolare è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art.8.

Art. 12 Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet: www.comune.vita.tp.it

Art. 13 La presente Ordinanza decorre dal **15/06/2023** a tutto il **15/10/2023**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

S I D I S P O N E

che copia della presente Ordinanza venga notificata a mezzo PEC ai seguenti Organi istituzionali:

1. **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo** di Trapani
PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it
2. **Responsabile della Polizia Municipale** del Comune di Vita, Sede
3. **Dipartimento Regionale della Protezione Civile** di Palermo
PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
4. **Libero Consorzio Comunale di Trapani**
PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.it
5. **Comandante della Stazione dei Carabinieri** di Vita
PEC: ttp28029@pec.carabinieri.it
6. **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste** di Trapani
PEC: irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
7. **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**
PEC: com.trapani@cert.vigilfuoco.it
8. **Comando della Guardia di Finanza, Tenenza** di Castelvetrano
PEC: tp1290000@pec.gdf.it
9. **Comando Provinciale della Guardia di Finanza** di Trapani
PEC: tp0500000p@pec.gdf.it
10. **Azienda Foreste Demaniali** di Trapani
PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
11. **Questura c/o Polizia di Stato** di Trapani
PEC: gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it
12. **Commissariato della Polizia di Stato** di Alcamo
PEC: comm.alcamo.tp@pecps.poliziadistato.it
13. **ANAS S.p.A.**
PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
14. **Responsabile del Settore dell'Area Tecnica** Sede.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito Ufficiale dell'Ente, per essere ampiamente divulgata.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Procedimento: f.to:Ing. Stefano Bonaiuto

Il Sindaco
GIUSEPPE RISERBATO / ArubaPEC S.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale